

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catania, Decreto del 18 maggio 2009 n. 154 approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Letto l'Art. 11 comma d "delibera, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/1999, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;"

Visto il Regolamento didattico generale D.D.G. del 19 dicembre 2012 n. 2970, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. luglio 2005, n. 212 dell'Accademia di belle Arti di Catania (Statale dal 1967, D.P.R. del 29.09.1967 n. 1529);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003 n.135
Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Letto l'Art. 14. Statuto e regolamenti Comma 4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico;

Letto il verbale riunione della Consulta degli studenti n. 03/2022 del 21 marzo 2022, Prot. n. 0001239 anno 2022 del 30/03/2022

Vista la deliberazione del Consiglio Accademico in data 13 giugno 2022 verbale n. 05/2022 protocollo digitale n. 0002255 anno 2022 del 24.06.2022 che approva all'unanimità il regolamento della studenti lavoratori;


ADOTTA

il Regolamento studenti lavoratori dell'Accademia di Belle Arti di Catania, riportato nel presente decreto che è parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Catania.

Catania, 28 giugno 2022

IL PRESIDENTE f.f.

(Prof.ssa Lina Scalisi)



Regolamento studenti lavoratori dell'Accademia di Belle Arti di Catania

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti lavoratori iscritti presso l'Accademia di Belle Arti di Catania fino al completamento del percorso di studi accademico nel rispetto delle loro specifiche esigenze, il presente regolamento individua e definisce, compatibilmente con la normativa vigente, strumenti dispensativi e/o compensativi e buone pratiche atte a garantire condizioni favorevoli tale scopo.

Articolo 2 – Status studente lavoratore

1. Si definisce studente lavoratore colui o colei che dichiara di svolgere, alla data di presentazione della Domanda di ammissione, un'attività continuativa di lavoro autonomo o dipendente, anche a tempo determinato, mediante caricamento di apposita documentazione (copia del contratto, iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro Iva per i liberi professionisti) all'interno del portale studenti o invio via mail alla Segreteria didattica;
2. L'attività di tirocinio professionale prevista per l'abilitazione alle professioni, gli stage ed altre forme di attività per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente regolamento;

Articolo 3 – Durata

1. Lo status di studente lavoratore ha una durata limitata al periodo del contratto presentato o vincolata al persistere della condizione di lavoratore autonomo, lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato, o nel caso in cui l'evento dovesse riproporsi nel corso dell'anno accademico, previa verifica della documentazione richiesta da parte della Segreteria didattica, come previsto dal c. 1 dell'art. 2 del presente regolamento;
2. Nel caso in cui lo status coincida con il periodo di svolgimento delle lezioni, esami o altri impegni accademici, i benefici di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti, solo per la durata del contratto, anche quando lo stato dichiarato sia di breve periodo, purché superiore ad un mese.

Articolo 4 – Certificazione status

1. Lo status di studente lavoratore è comprovato da apposita certificazione rilasciata dall'istituzione mediante documentazione cartacea e/o digitale da esibire al fine di accedere ai benefici previsti dal presente regolamento;
2. Lo studente lavoratore non è tenuto, tranne per quanto previsto dal c. 1 dell'art. 2 del presente regolamento, ad esibire, a docenti o altri uffici accademici, documentazione comprovante la propria attività lavorativa al di fuori della certificazione rilasciata dall'istituzione.

Articolo 5 – Permessi studio

1. Al fine di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, gli studenti lavoratori hanno facoltà di chiedere alla Segreteria didattica il rilascio di apposita certificazione attestante la frequenza di lezioni, esercitazioni intermedie, prove di laboratorio o stage e la prenotazione di esami di profitto o discussione tesi da fornire al datore di lavoro al fine di ottenere specifici permessi studio.

Articolo 6 – Piano di studi

1. Gli studenti lavoratori hanno diritto di accedere a piani di studi personalizzati, concordati con il competente organo accademico, fermo restando il rispetto di eventuali propedeuticità, inviando apposita richiesta motivata via PEO;
2. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con i singoli docenti syllabi personalizzati, con l'implementazione di testi e/o elaborati aggiuntivi, specifici interventi didattici integrativi di potenziamento della didattica, anche in modalità a distanza, al fine di sopperire, nei limiti previsti dalla normativa, alle carenze di frequenza.

Articolo 7 – Flessibilità

1. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare via PEO con i singoli docenti piani di consegna flessibili per gli elaborati richiesti, con contestuale revisione annessa dove prevista, al fine di conseguire gli esami di profitto;
2. Gli studenti lavoratori hanno diritto di accedere agli orari di ricevimento e/o di revisione in modalità a distanza, dove se ne faccia richiesta, e di concordare con i singoli docenti eventuale flessibilità nella calendarizzazione delle stesse;
3. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare via PEO con i singoli docenti calendari degli esami flessibili, chiedendo cambi di orario e giorno, all'interno delle date previste per ogni docente nelle quattro sessioni ordinarie di esami;
4. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con i singoli docenti flessibilità sugli orari di accesso e uscita dalle lezioni purché le ore di assenza maturate non superino i limiti previsti dalla frequenza obbligatoria.

Articolo 8 – Continuità didattica

1. È fortemente consigliato agevolare gli studenti lavoratori nella continuità didattica sopperendo ai loro periodi di assenza agevolandoli nel recupero delle lezioni perse attraverso strumenti compensativi quali materiali didattici a corredo e un dettagliato scheduling delle lezioni erogate all'interno degli appositi syllabi.

Articolo 9 – Parità di trattamento

1. A parità di preparazione e risultati, gli studenti lavoratori, indipendentemente dall'accesso agli strumenti compensativi e/o dispensativi forniti dal presente regolamento, devono essere valutati al pari degli studenti non impegnati in attività lavorative.

Articolo 10 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione;
2. Il Consiglio Accademico può apportare modifiche al presente regolamento, sentita la Consulta degli studenti, le quali diventano attuative dal successivo anno accademico.